

Delibera n. 145/2019

Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell’Aeroporto internazionale “Sandro Pertini” di Torino – periodo tariffario 2020-2023. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017.

L’Autorità, nella sua riunione del 20 novembre 2019

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE, ed in particolare l’articolo 76, commi 1 e 2;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l’articolo 1, commi 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater*;
- VISTA** la delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 106/2016 - Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*”, ed in particolare i capitoli 1 (Ambito di applicazione), 3 (Procedura di revisione dei diritti aeroportuali), 4 (Informativa da parte del gestore e dei vettori), 5 (Esito della consultazione) e 6 (Attività di vigilanza) del Modello 1 (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato;
- VISTA** la nota del 2 settembre 2019 (prot. ART 10186/2019) e la relativa documentazione a corredo, con cui la Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino S.p.A. (di seguito: SAGAT), affidataria in concessione della gestione dell’aeroporto internazionale “Sandro Pertini” di Torino, ha notificato all’Autorità l’avvio, in data 16 settembre 2019, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2020-2023, in applicazione del Modello;
- VISTA** in particolare la documentazione, in lingua italiana ed inglese, che SAGAT ha trasmesso all’Autorità e presentato alla propria utenza aeroportuale ai fini della consultazione, in merito ai contenuti della suddetta proposta;
- VISTA** la delibera n. 121/2019 del 12 settembre 2019, recante “*Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell’Aeroporto internazionale “Sandro Pertini” di Torino – periodo tariffario 2020-2023. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017*”;

VISTA

la nota del 21 ottobre 2019, (prot. ART 13098/2019), con cui SAGAT ha provveduto alla formale trasmissione all’Autorità del verbale dell’audizione degli utenti del 16 ottobre 2019 e della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, corredata di tutta la documentazione necessaria, comunicando la chiusura della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2020-2023, con il raggiungimento del parere favorevole degli utenti;

CONSIDERATO

che l’istruttoria svolta dai competenti Uffici ha previsto:

- la partecipazione alla citata audizione degli utenti aeroportuali;
- la valutazione della documentazione prodotta da SAGAT, al fine di verificarne la coerenza con il Modello;
- la trasmissione a SAGAT da parte dell’Autorità, con nota dell’8 novembre 2019 prot. 14479/2019, di una richiesta di chiarimenti e informazioni riguardo ad una serie di problematiche di carattere tecnico-economico, e la valutazione delle informazioni conseguentemente fornite da SAGAT con nota del 12 novembre 2019 (prot. ART 14601/2019);

CONSIDERATO

che, al fine dell’acquisizione della definitiva attestazione di conformità, risulta necessario che SAGAT provveda all’elaborazione di una proposta tariffaria emendata in considerazione dei seguenti aspetti, emersi dall’istruttoria svolta:

- a. ai fini dell’applicazione del meccanismo di premi/penalità previsto al paragrafo 8.14 del Modello, con riferimento al Piano della Tutela ambientale, è necessario che gli indicatori di cui al paragrafo 8.14.3 del Modello siano associati a singoli valori-obiettivo misurabili, declinati annualmente; in particolare, è necessario che il valore obiettivo annuale riferibile all’indicatore *“spazi filtro nell’accesso dell’aerostazione per la diminuzione delle dispersioni termiche”* sia univocamente determinato;
- b. ai sensi del paragrafo 8.2, punto 1, lettera c), del Modello, gli oneri fiscali possono essere allocati ai prodotti regolati e non regolati soltanto se afferenti all’IRAP calcolata sul costo del lavoro; ne consegue che detta allocazione deve essere effettuata, con riferimento alla base imponibile IRAP, nel pieno rispetto della vigente normativa fiscale, ed in particolare delle disposizioni applicabili dal 2015 e riguardanti la deducibilità solo parziale del costo del lavoro dalla citata imposta;
- c. ai sensi del paragrafo 8.4.1, punto 2, del paragrafo 8.4.2, punto 1, del paragrafo 8.4.4, punto 3, del paragrafo 8.5, punti 6, 7 e 8, nonché del paragrafo 8.8.1, punto 1, del Modello, il tasso di inflazione programmata da adottare nelle diverse fasi di calcolo dei diritti aeroportuali deve essere quello risultante dall’ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile, posto che, al riguardo, rileva la data di notifica all’Autorità di avvio della procedura di consultazione;
- d. ai sensi del paragrafo 8.5, punto 4, lettera c), del Modello, l’ammontare delle progettazioni iscritte fra le lavorazioni in corso (LIC) deve essere scomputato dal conteggio del capitale investito netto all’anno base, in quanto riconosciuto in tariffa attraverso il parametro *k* di cui al paragrafo 8.10.1, previa entrata in esercizio dell’opera cui afferisce la progettazione;
- e. ai sensi del paragrafo 8.10, punto 2, del Modello, il computo degli oneri afferenti

al servizio antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve essere effettuato attraverso il meccanismo del parametro v , anziché attraverso una specifica voce di costo operativo all'anno base;

RITENUTO pertanto che la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali presentata da SAGAT, valutata rispetto al Modello, risulti condizionata all'applicazione di correttivi e prescrizioni in relazione ai rilevati profili;

VISTA la relazione istruttoria, prodotta dagli Uffici ed acquisita agli atti del procedimento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2020-2023, presentata a seguito della consultazione dalla Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino S.p.A. (di seguito: SAGAT) affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto internazionale "Sandro Pertini" di Torino, e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (allegato 1), valutata rispetto al pertinente Modello tariffario di riferimento approvato con delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017 (di seguito: Modello), è condizionata all'applicazione dei seguenti correttivi:
 - a) con riguardo agli indicatori individuati dal gestore nell'ambito del Piano della Tutela ambientale, il valore-obiettivo annuale riferibile all'indicatore "*spazi filtro nell'accesso dell'aerostazione per la diminuzione delle dispersioni termiche*" deve essere univocamente determinato;
 - b) con riferimento agli oneri fiscali, deve essere allocata ai prodotti regolati e non regolati la sola quota IRAP calcolata sul costo del lavoro, sulla base della vigente normativa fiscale;
 - c) con riferimento alle diverse fasi di calcolo dei diritti aeroportuali, deve essere adottato il tasso di inflazione programmata risultante dall'ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile alla data di notifica all'Autorità di avvio della procedura di consultazione;
 - d) l'ammontare delle progettazioni iscritte fra le lavorazioni in corso (LIC) deve essere scomputato dal conteggio del capitale investito netto all'anno base e riconosciuto in tariffa attraverso il parametro k di cui al paragrafo 8.10.1 del Modello, previa entrata in esercizio dell'opera cui afferisce la progettazione;
 - e) il computo degli oneri afferenti al servizio antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve essere effettuato mediante l'applicazione del meccanismo del parametro v ;
2. si prescrive a SAGAT di pubblicare sul proprio sito *web*, e contestualmente trasmettere agli utenti aeroportuali ed all'Autorità, la proposta tariffaria, corretta in conformità a quanto previsto al punto 1 e corredata da un documento esplicativo dei correttivi apportati e dalla necessaria documentazione di supporto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera;
3. si prescrive inoltre a SAGAT di:
 - a) applicare, con entrata in vigore in data 1° gennaio 2020, ed in via temporanea fino al 28 marzo 2020, il livello dei diritti emerso dalla fase di consultazione chiusa il 21 ottobre 2019;
 - b) ricalcolare il livello dei diritti per l'intero periodo tariffario, adottando i correttivi imposti dall'Autorità

e conseguenti alla proposta emendata, elaborata in ottemperanza al punto 1, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dal 29 marzo 2020, con vigenza estesa al resto del periodo tariffario di cui trattasi;

- c) effettuare entro il 31 dicembre 2020 - come previsto dal paragrafo 5.1.4, punto 6, del Modello - l'eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo), conseguente all'applicazione dei correttivi imposti dall'Autorità al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra la loro entrata in vigore ed il 28 marzo 2020;
 - d) fornire all'utenza dell'aeroporto, in occasione della prima audizione annuale condotta ai sensi del paragrafo 5.2 del Modello, e nell'ambito del Documento informativo annuale, oltre alle ordinarie comunicazioni, un'ampia e documentata informazione riguardo:
 - d.1 alla proposta tariffaria emendata, con aggiornamento del livello dei diritti tenendo conto dei correttivi imposti dall'Autorità, e con entrata in vigore a partire dal 29 marzo 2020;
 - d.2 alla modalità di recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) che il gestore adotterà in ragione dell'applicazione, al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra la data di effettiva entrata in vigore ed il 28 marzo 2020, dei correttivi imposti dall'Autorità;
4. l'inottemperanza a quanto prescritto ai punti 1, 2 e 3 è sanzionabile da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Torino, 20 novembre 2019

Il Presidente
Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)